

Marco Poderi
Strada Montefeltro, 33
61100 Pesaro (PU)
Italia
cell. 3290647421
www.marcopoderi.net
info@marcopoderi.net
p.iva: 02323790416

Rivista: **Type News**
Editore: **Fabriano Edizioni**
Direttore responsabile: **Carlo Cammoranesi**
Direttore editoriale: **Benigno Amori**
Uscita: **Anno IV, N°3, Maggio 2008**

Il mio canto libero

Ricordo con piacere quando, più giovane e con meno esperienza, alle prese con i primi passi della mia band, discutevo animatamente con amici e compagni d'avventura su quelli che erano i famigerati diritti d'autore, sulle vie che avremmo dovuto percorrere per essere tutelati in questo senso e, allo stesso tempo, per non mancare al rispetto di qualche legge. L'ostacolo ci sembrava insormontabile, frutto anch'esso della burocrazia, con i suoi mille uffici, le sue sterminate distese di regole e i suoi cavilli. Fino a qualche anno fa (forse un decennio), inoltre, per il musicista che voleva essere iscritto alla SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, oltre alla spesa si prospettava all'orizzonte un esame, circondato da detti e leggende, che andava ad aggiungere al senso di smarrimento che già si provava, anche un po' di tensione e paura. Insomma, per il debuttante autore quello che doveva essere un servizio, un diritto, diventava più che altro una pena... Ora le cose sono un po' cambiate, ma per i giovani che cominciano a suonare assieme e che sognano di uscire dalla sala prove le cose non devono sembrare molto più semplici di quanto lo sono sembrate a me. Partiamo quindi da un presupposto: anche se a scuola eravate un po' scarsetti con il flauto, o canticchiate in auto dei motivetti un po' stonati, siete potenzialmente dei compositori e potete esercitare sulle vostre creazioni rumorose dei diritti d'autore! Qualsiasi "prodotto intellettuale" infatti, ossia un oggetto che abbia richiesto abilità intellettive o artistiche per essere realizzato (quindi anche tutte le composizioni musicali, più o meno belle, s'intende), è protetto da copyright. Con questo termine si intende il diritto, appartenente al possessore della proprietà intellettuale di un oggetto, di controllarne la riproduzione e la diffusione, con qualsiasi mezzo esse vengano effettuate. La proprietà intellettuale spetta fin dall'atto della creazione, al suo autore, ossia a colui che, sfruttando le proprie capacità, ha realizzato una determinata opera. Nonostante i prodotti coperti da copyright siano spesso accompagnati dal simbolo "©" è importante sapere che in quasi tutti i paesi del mondo il diritto di copia esiste anche se non viene esplicitamente indicato con il classico simbolo e indipendentemente da qualsiasi tipo di registrazione o associazione. In Italia le questioni riguardanti i diritti d'autore sono regolate principalmente dalla legge del 22 Aprile 1941 n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che si compone di 206 articoli racchiusi in 8 titoli. La legge

è consultabile sul sito del Ministero Della Giustizia (in bocca al lupo per la lettura! N.d.r.). Ma venendo al sodo, queste norme regolano diritti tra i quali "pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, diffondere tramite mezzi di comunicazione a distanza" ecc...

L'esercizio di uno di questi non esclude quello di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme sia ciascuna delle sue parti. L'autore inizialmente possiede anche la facoltà di sfruttamento economico della creazione, ma può decidere di cedere il suo operato dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (anche detto "licenziatario"), il quale a sua volta può nuovamente venderlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera non è però illimitata, bensì copre tutta la vita dell'autore e quella dei suoi eredi sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Ecco perchè, se vi occupate ad esempio di colonne sonore, apprezzerete la musica classica: in questo genere potete disporre di numerosissime composizioni che essendo vecchiotte non devono essere pagate per essere utilizzate!

Non si estingue mai, invece, il "diritto morale", che non può essere venduto e riguarda aspetti come la paternità della creazione, la sua integrità e la libera espressione di opinioni attraverso questa. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce ciò che conosciamo come "plagio", contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione della produzione dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni. Estinto il diritto d'autore, la creazione diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica. Al compositore spetta quindi una retribuzione per ogni utilizzo che viene fatto delle sue opere, per quando queste vengono eseguite dal vivo davanti ad un pubblico, per quando sono vendute attraverso registrazioni o inserite in progetti multimediali, film e quant'altro possa contenerle. La pirateria, in tutte le sue forme, legata alla masterizzazione su supporti fisici come il cd-r o realizzata attraverso lo scambio illegale di dati nella rete internet, annulla totalmente le retribuzioni agli artisti e viola così il diritto d'autore.

Attraverso i programmi P2P i file con copyright vengono resi disponibili e scambiati nella maggior parte dei casi senza le autorizzazioni degli autori o dei proprietari dei diritti.

Distribuire in questo modo un brano musicale è un atto di pirateria come lo è la vendita illegale di un prodotto e pertanto questa attività è perseguibile dalla legge che, in Italia, può portare a multe molto salate e persino alla detenzione in carcere.

A controllare e regolamentare gli aspetti legati al copyright spesso non sono gli stessi artisti o le case discografiche, ma degli organi appositamente costituiti. In Italia questo compito è affidato alla già citata S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori, un ente pubblico a base associativa preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore (copyright), nato il 23 aprile del 1882 a Milano. In particolare la SIAE, come prescritto nella legge n. 633/1941 (art.180-183), si occupa di:

1. Concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto
2. Percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni
3. Ripartire i proventi tra gli aventi diritto.

Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti. La SIAE amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un compenso. Il deposito presso questo ente di opere da parte degli artisti non è obbligatorio e non è indispensabile al fine della tutela dei diritti d'autore, i quali sussistono sin dalla creazione e possono comunque essere usati altri mezzi per la dimostrazione della titolarità. La Società Italiana degli Autori ed Editori, che sul suo sito internet ufficiale scrive "In un futuro non troppo lontano Internet è destinato a divenire il

maggior canale distributivo della musica, sostituendosi alle tradizionali modalità di vendita” è inoltre una delle prime Società d’Autori al mondo ad aver predisposto, in via sperimentale, una licenza per la tutela della musica su internet. Enti come la SIAE sono presenti in tutti i più importanti stati del mondo e collaborano in modo attivo tra loro come è successo in occasione del progetto internazionale “Fast Track - The Digital Copyright Network” per il controllo e per la distribuzione delle opere digitali.

Ora che avete qualche informazione in più a riguardo, quindi, decidete il da farsi per la carriera, ma state tranquilli, nessuno potrà mai appropriarsi delle vostre melodie, nemmeno quando queste escono armoniose dalla vostra ugola da usignolo sotto la doccia!

Marco Poderi